



UNIONE INDUSTRIALI
Torino
PICCOLA INDUSTRIA

REGOLAMENTO

Articolo 1 – Scopi del Comitato Piccola Industria

Piccola Industria è la Componente dell'Unione Industriale che ha lo scopo di tutelare le imprese di minori dimensioni quale espressione dei valori del mercato e della concorrenza e di promuovere la crescita per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Piccola Industria contribuisce, nel suo ruolo di proposta, alla realizzazione della visione della mission dell'Unione Industriale, per l'affermazione di imprese sempre più innovative, internazionalizzate, sostenibili e competitive e di un contesto favorevole al raggiungimento di tali scopi.

Il Comitato Piccola Industria è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese che occupano non oltre i 100 addetti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminarne le questioni di specifico interesse.

Il Comitato Piccola Industria, in base a quanto previsto dallo Statuto dell'Unione Industriale esamina i problemi specificamente interessanti le PMI ed esprime il punto di vista delle medesime nei confronti delle questioni generali riguardanti l'industria.

In conformità al Regolamento Nazionale ha inoltre i seguenti compiti:

- Integrare la rappresentanza e analizzare l'evoluzione degli interessi delle PMI
- Definire programmi di sviluppo associativo
- Monitorare e analizzare i bisogni di rappresentanza delle imprese di minori dimensioni
- Trasferire i risultati dell'attività regionale e viceversa
- Esercitare eventuali deleghe affidatele
- Sottoporre al Consiglio Generale temi e problemi specifici.

Articolo 2 – Organi del Comitato Piccola Industria

Sono organi del Comitato Piccola Industria:

- a) il Presidente e i Vice-Presidenti che costituiscono il Comitato di Presidenza;
- b) l'Advisory Board.

Articolo 3 – Assemblea dei Delegati

L'Assemblea è costituita dai Delegati di Piccolindustria nominati dalle Associazioni di categoria e dai gruppi merceologici.

Articolo 4 – Convocazione dell'Assemblea Elettiva

L'Assemblea elettiva dei Delegati viene convocata ogni 2 anni alla scadenza delle cariche dei Consiglieri eletti, per il rinnovo delle cariche stesse.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente uscente di Piccola Industria, cui spetta anche la convocazione e la presidenza della riunione del nuovo organismo di Piccola Industria fino alla nomina del proprio successore.

L'avviso di convocazione sarà diramato dal Presidente almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se il numero degli intervenuti è almeno un terzo del totale; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 5 – Norme per la candidatura a membri elettivi in Piccola Industria

Spetta ai Presidenti delle Associazioni di categoria e dei Gruppi merceologici aderenti all'Unione Industriale il compito di raccogliere e rendere tempestivamente note al Presidente di Piccola Industria le candidature a membri elettivi di Piccola Industria.

Il Presidente invita inoltre, tramite apposita comunicazione, i Titolari e/o Legali Rappresentanti di PMI associate a candidarsi come membri elettivi e i Consiglieri del Comitato uscente.

I candidati dall'Assemblea saranno scelti tra i titolari o legali rappresentanti di aziende aventi caratteristica di piccola industria.

Articolo 6 – Compito dell'Assemblea

E' compito dell'Assemblea dei Delegati eleggere diciotto Consiglieri per il Comitato Piccola Industria.

Articolo 7 – Composizione del Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria è composto dai seguenti membri: diciotto Consiglieri eletti dall'Assemblea, un rappresentante di ogni Associazione di categoria o Gruppo merceologico aderente all'Unione Industriale, purché sia titolare o legale rappresentante di azienda considerata piccola industria e membro del Consiglio della Categoria di appartenenza o invitato permanente nello stesso se previsto dallo statuto della Categoria, l'ex Presidente di Piccola Industria che ha ricoperto tale carica nel biennio precedente e un rappresentante delle Associazioni aderenti in qualità di Socio Aggregato.

Ulteriori rappresentanti potranno essere nominati dalle Associazioni di categoria o Gruppi merceologici di cui sopra nel numero di 1 per ogni Associazione di categoria o Gruppo merceologico eventualmente incorporate.

Un ulteriore rappresentante potrà essere nominato dalla Associazione di Categoria o Gruppo merceologico neo costituito per i successivi due rinnovi all'incorporazione.

Articolo 8 – Funzionamento del Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria è presieduto dal suo Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età.

Piccola Industria deve essere convocata in via normale almeno una volta ogni trimestre ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il suo Presidente o ne faccia istanza almeno un quarto dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Comitato Piccola Industria sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le richieste di intervento nella discussione devono essere presentate al Presidente.

Spetta al Presidente far rispettare la durata e la pertinenza degli interventi. Le deliberazioni della Piccola Industria vengono prese a maggioranza di voti dei presenti, a scrutinio segreto se si effettuino nomine; nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del Presidente.

Articolo 9 – Funzioni del Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria provvederà a:

- a) eleggere congiuntamente il Presidente e i Vice-presidenti, dal Presidente indicati nel numero che ritiene opportuno con un

massimo di 4, e successivamente un Advisory Board composto da: un massimo di 8 membri totali (oltre al Presidente e ai Vice-presidenti che ne fanno parte di diritto). Il Presidente ha inoltre facoltà di invitare per ciascuna riunione i Vice Presidenti della precedente Presidenza e un massimo di 3 esperti esterni, coerenti con le strategie e le finalità di Piccolindustria. Presidente, Vice-presidenti e membri dell' Advisory Board devono essere prescelti tra i membri di Piccola Industria;

- b) mantenere gli opportuni contatti con le Associazioni di Categoria ed i Gruppi merceologici, attraverso i rappresentanti nominati dagli stessi a far parte di Piccola Industria;
- c) proporre al Consiglio di Presidenza e agli altri organi statuari dell'Unione Industriale iniziative, progetti, interventi su argomenti interessanti le PMI, esprimendo il punto di vista delle medesime nei confronti delle questioni generali riguardanti l'industria;
- d) nominare cinque membri a far parte del Consiglio Generale dell'Unione Industriale.

Articolo 10 – Norme riguardanti i Consiglieri

- a) I Consiglieri del Comitato Piccola Industria eletti dall'Assemblea che non presenzino alla metà delle riunioni di Piccola Industria convocate nell'arco di 12 mesi dalla loro nomina, si considerano dimissionari dalla carica e vengono sostituiti volta a volta con il primo dei non eletti;
- b) per i membri designati in Comitato Piccola Industria dalle Associazioni di categoria e dai Gruppi merceologici, nel caso della mancanza di cui al punto a), il Presidente richiederà la loro sostituzione alle rispettive Associazioni o Gruppi;
- c) tutti i membri di Piccola Industria sono inoltre soggetti alle cause di decadenza che annullano la qualifica di imprenditore associato (es.: cessazione di attività, fallimento, ecc...).

Articolo 11 – Il Presidente, i Vice Presidenti, il Comitato di Presidenza

- a) Il Presidente in base a quanto previsto dallo Statuto dell'Unione Industriale di Torino è membro di diritto del Consiglio di Presidenza dell'Unione Industriale.

- b) convoca e presiede Piccola Industria e la rappresenta nei confronti degli organi statutari dell'Unione Industriale;
- c) convoca e presiede il Comitato di Presidenza e l'Advisory Board;
- d) stabilisce ordine del giorno, svolgimento e data – d'intesa con il Presidente dell'Unione Industriale che la convoca formalmente – dell'Assemblea dei Delegati di Piccola Industria;
- e) dà esecuzione alle deliberazioni di Piccola Industria;
- f) ha facoltà, d'intesa con il Presidente dell'Unione, di convocare riunioni di PMI per l'esame e la discussione di problemi riguardanti la piccola industria;
- g) ha facoltà di invitare singole PMI a prendere parte alle riunioni di Piccola Industria;

In caso di assenza o di impedimento il Presidente verrà sostituito da uno dei Vice-presidenti.

In caso di cessazione anticipata del mandato di Presidenza, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le mansioni per il tempo necessario a ricostituire gli organi sociali.

I Vice-presidenti, inoltre, singolarmente o riuniti in Comitato con il Presidente, lo coadiuvano, concorrendo fattivamente all'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 12 – Segreteria di Piccola Industria

Piccola Industria si avvale per la propria gestione e attività delle strutture di supporto e di un'apposita Segreteria fornite dall'Unione Industriale. Al Segretario spetta anche la rilevazione delle presenze alle riunioni di Piccola Industria e dei suoi organi e la verbalizzazione delle decisioni in tali sedi adottate.

Articolo 13 – L'Advisory Board

L'Advisory Board discute, elabora, organizza e provvede per quanto concerne l'azione a breve e medio termine nell'ambito delle indicazioni emerse e delineate da Piccola Industria nell'osservanza di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione Industriale.

Articolo 14 – Rapporti con il Comitato Nazionale ed il Consiglio Regionale Piccola Industria

Secondo quanto previsto dal "Regolamento Piccola Industria del Consiglio Centrale ", Piccola Industria provvede alla nomina di un proprio delegato in seno al Consiglio Centrale Piccola Industria per tramite del Comitato Regionale Piemontese Piccola Industria.

Il Comitato Piccola Industria provvede inoltre alla nomina di quattro suoi rappresentanti in seno al Comitato Regionale Piemontese Piccola Industria, secondo quanto previsto dal Regolamento del medesimo.

Articolo 15 – Durata delle cariche

Il Presidente e i Vice-Presidenti durano in carica 4 anni consecutivi.

Il Presidente non ha possibilità di ulteriore elezione.

I membri di Piccola Industria e dell'Advisory Board durano in carica due anni (durata di un mandato) e sono rieleggibili.

Per i Vice-Presidenti e per le altre cariche elettive si osserverà un ragionevole criterio di rotazione.

I Consiglieri non possono fare oltre 5 mandati elettivi consecutivi.

Torino, 05/10/2021